



COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 56 del 1/7/2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di I^a convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile

L'anno duemilaundici, addì uno del mese di luglio alle ore 19,20 nella sala delle adunanze consiliari

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale

nelle persone dei sigg.ri:

1) Salvatore De Meo	Sindaco
2) Parisella Piero	Componente
3) Trani Giovanni	Componente
4) La Rocca Guido	Componente
5) Sansoni Alessandro	Componente
6) Carnevale Marco Antonio	Componente
7) Corina Luigi	Componente
8) Mattei Vincenzo	Componente
9) Leone Oronzo	Componente
10) Muccitelli Roberta	Componente
11) Refini Vincenzo	Componente
12) Paparello Elio	Componente
13) Spagnardi Claudio	Componente
14) Saccoccio Carlo	Componente
15) Coppa Biagio	Componente
16) Gentile Sergio	Componente
17) Giuliano Elisabetta	Componente
18) Marino Maria Luigia	Componente
19) Di Manno Giulio Cesare	Componente
20) Cima Maurizio Vincenzo	Componente
21) Cardinale Franco	Componente
22) Fiore Giorgio	Componente
23) Turchetta Egidio	Componente
24) Padula Claudio	Componente
25) Forte Antonio	Componente
26) Paparello Maria Civita	Componente
27) Faiola Arnaldo	Componente
28) Fiore Bruno	Componente
29) Di Manno Giancarlo	Componente
30) De Luca Luigi	Componente
31) Trani Vincenzo Rocco	Componente

Presente	Assente
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
	1
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

Assiste il segretario generale dott. Francesco Loricchio

Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

-che, al fine di assicurare il razionale insediamento territoriale e la contestualizzazione urbana degli impianti di telefonia mobile, il Consiglio Comunale deve approvare il Regolamento Comunale concernente la disciplina dell'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile sul territorio comunale;

-che il Regolamento deve essere adottato nel rispetto della normativa vigente, ai sensi della Legge 31/07/1997, n° 249, delle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea del 12/07/1999 pubblicata nella G.U.C.E. n° 199 del 30/07/1999, della legge 22/02/2001 n° 36, dal DPCM del 08/07/2003 e dal D.L.vo n° 259 del 01/08/2003;

Preso atto dell'art. 8 comma 6 della L. n.-36/2001 che prevede la possibilità per i Comuni di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nonché la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili;

Dato atto che il rapido sviluppo delle reti tecnologiche delle telecomunicazioni ha determinato un notevole aumento di sorgenti di emissione di campi elettromagnetici a radiofrequenze, ed il conseguente incremento dell'inquinamento elettromagnetico;

Considerato

-che i numerosi studi medico-scientifici svolti sui possibili effetti dell'elettrosmog sulla salute umana si sono conclusi senza certezze, ma con l'invito formale a continuare nella ricerca scientifica e ad adottare una normativa che tuteli la salute ed il benessere dei cittadini;

-che tra gli obiettivi principali della propria azione di governo, l'Amministrazione Comunale ha individuato anche interventi finalizzati alla tutela dell'ambiente ed al miglioramento della qualità della vita dei cittadini;

Preso atto che la necessità delle analisi e delle valutazioni sopracitate mirate ad una contestualizzazione ambientale delle proposte di impianti, quindi riferite ad un contesto non ristretto ai soli profili strettamente legati a campi elettromagnetici, bensì a tutti gli interessi che attengono all'ambiente, è stata sostenuta, nell'ambito delle autorizzazioni degli impianti di telefonia mobile, dalla giurisprudenza amministrativa;

Ravvisata, pertanto, la necessità di realizzare una disciplina organica e completa volta a regolamentare le installazioni e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile sul territorio comunale;

Acquisita la proposta di regolamento elaborata dal Settore n° 4- Pianificazione Urbanistica e Territoriale, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima e finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi generali:

- applicazione del principio di prevenzione e precauzione di ispirazione comunitaria;
- minimizzazione dell'esposizione della popolazione all'inquinamento elettromagnetico connesso alle installazioni di telefonia mobile e di televisione mobile, con particolare riferimento alle aree sensibili;
- minimizzazione anche dell'impatto visivo relativamente al territorio, al paesaggio, al patrimonio storico, culturale ed ambientale;
- razionale distribuzione degli impianti di telefonia mobile e di televisione mobile;

- trasparenza dell'informazione, massima partecipazione garantita alla cittadinanza ed ai titolari di interessi pubblici e privati, ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, nonché agli organi decentrati ed alle istituzioni preposte;

Tenuto conto che, in data 15/06/2011 la Commissione Urbanistica Consiliare, ha approvato definitivamente la proposta di regolamento;

Preso atto che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l'Ente, impegni di spesa o diminuzioni di entrate;

Preso atto dell'inesistenza di rilievi, di difformità dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti;

Visto

- Il D.lgs, n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- lo Statuto dell'Ente,
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- la deliberazione del Commissario straordinario, adottata con i poteri della Giunta Municipale n°77 del 23/12/2009 avente all'oggetto "Art.9 D.L.78/2009 –definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività da parte dell'Ente";

Acquisito il parere del dirigente del Settore IV – Pianificazione Urbanistica e Territoriale, reso ai sensi dell'art.49 , 1° comma, del D.lgs.. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che il consigliere Di Manno Giancarlo nell'occasione presenta specifici emendamenti relativamente all'art.27 e all'art. 4 la cui proposta contenuta nella trascrizione deve considerarsi qui formalmente riportata come parte integrante;

Dato atto che al momento della votazione sugli emendamenti risultano assenti i Consiglieri Fiore Giorgio e Turchetta Egidio;

Emendamento all'art.27- esito della votazione:

Consiglieri favorevoli: n.9 (Cardinale Franco, Padula Claudio, Forte Antonio, Paparello Maria Civita, Faiola Arnaldo, Fiore Bruno, Di Manno Giancarlo, De Luca Luigi e Trani Vincenzo Rocco)

Consiglieri contrari: n. 19.

Emendamento all'art. 4 -esito della votazione:

Consiglieri favorevoli: n.9 (Cardinale Franco, Padula Claudio, Forte Antonio, Paparello Maria Civita, Faiola Arnaldo, Fiore Bruno, Di Manno Giancarlo, De Luca Luigi e Trani Vincenzo Rocco)

Consiglieri contrari: n. 19.

Tenuto conto altresì di quanto riferito dall'Assessore Conti Piergiorgio e dai signori Consiglieri intervenuti, la cui trascrizione viene allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Con votazione unanime e favorevole dei presenti

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa e che valgono qui come integralmente riportati:

-Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il "Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile", così come allegato alla presente deliberazione, quale parte integrale e sostanziale della stessa, di cui alla lettera "A";

-Di prendere atto che nessuna spesa grava sul bilancio del Comune di Fondi;

-Di dare atto che il dirigente che ha sottoscritto il parere di regolarità tecnico-amministrativa ha attestato, sotto la sua responsabilità, che il presente atto deliberativo non comporta obbligazione per l'Ente, impegni di spesa o diminuzione di entrate;

-Di dare mandato al Dirigente del Settore n° 4 di comunicare ai Settori interni interessati l'avvenuta approvazione del regolamento, affinché gli stessi provvedano a compiere gli atti di propria competenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Indi

Con votazione unanime e favorevole dei presenti

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4°, del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i.-

PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO – IL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

PRESIDENTE

Allora la parola all'Assessore Piergiorgio Conti.

ASS. CONTI

Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. La politica ambientale di tutela della salute pubblica rappresentano uno degli elementi...

PRESIDENTE

Allora per... ho dimenticato, vi chiedo scusa, per l'immediata eseguibilità chi è favorevole? Contrari? Astenuti? E' sempre lo stesso numero. Prego Assessore chiedo scusa.

ASS. CONTI

Grazie, la politica ambientale e di tutela della salute pubblica rappresentano uno degli elementi prioritari all'interno delle azioni di governo intraprese e da intraprendere dall'amministrazione comunale. Il regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile che questa sera viene portato all'attenzione del Consiglio comunale per la sua approvazione andrà a costituire uno degli strumenti di riferimento per garantire quanto indicato. E' un documento tecnico politico di governo del territorio, un atto di normazione secondaria attraverso il quale il Comune di Fondi intende garantire la tutela della salute della popolazione dalle emissioni delle onde elettromagnetiche con particolare attenzione ai siti sensibili, quali scuole, asili, ospedali, luoghi di cura e per anziani, disciplinando le modalità di allocazione delle antenne. L'obiettivo dell'amministrazione De Meo è quella di rassicurare i singoli cittadini e i comitati intervenendo per quanto di competenza sulla materia. Lo fa attraverso il previsto potere regolamentare ai sensi dell'articolo 8 della legge quadro 36 /2001 che statuisce che i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici contemperando così le opposte esigenze di tutela della salute pubblica e di capillare distribuzione del servizio, il tutto anche alla luce delle evoluzioni normative e giurisprudenziali sulla materia. Il regolamento detta la disciplina, le procedure finalizzate alla installazione sul territorio degli impianti per la telefonia mobile, il rilascio di concessioni e autorizzazioni, il monitoraggio e il controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici, gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni, tenendo conto che i gestori

dovranno presentare la migliore tecnologia che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

Per legge la tutela della salute umana non è di competenza comunale, bensì dello Stato che è intervenuto con apposita normativa, la legge 26 /2001, stabilendo valori di campo che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione, pari a 20 volt metro che scende a 6 volt metro nei luoghi adibiti a permanenze prolungate ove insistono scuole, asili, ospedali, luoghi di cure per anziani. Allo stato attuale pertanto il nostro unico parametro di riferimento sono le soglie stabilite dalla legge essendo demandato all'Arpa ed ai Comuni un generale potere di controllo e di monitoraggio. Con il regolamento che sarà licenziato questa sera il Comune intende assicurare il corretto insediamento urbanistico degli impianti ponendo uno stop alle antenne selvagge evitando ai gestori di venire sul nostro territorio da padroni decidendo unilateralmente dove mettere le antenne con accordi con i privati a fronte di lauti guadagni.

Da oggi non sarà più così, poiché il Comune vuole essere arbitro tra le parti cercando attraverso le regole del gioco di disciplinare il conflitto tra interessi contrapposti, regole ragionevoli, motivate e certe che non possono tradursi in un generalizzato divieto di installazione, non a caso il codice delle comunicazioni individua gli impianti come equiparati alle opere di urbanizzazione primaria e dunque alle opere di pubblica utilità. Il Comune cioè non può impedire l'installazione dell'impianto in ampie zone del territorio, poiché metterebbe a rischio l'efficacia del sistema di comunicazione, ma può solo fissare i criteri localizzativi per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ponendo in essere l'unica difesa per fronteggiare ad oggi ogni nuova forma di richiesta di installazione.

E' stato previsto un piano annuale di localizzazione nonché il programma annuale delle installazioni di telefonia mobile che passerà per il tramite dello Suap nonché il catasto degli impianti esistenti. Gli impianti dovranno garantire un sistema di rete wireless con accesso gratuito. Oltre il monitoraggio delle emissioni è stato previsto che in caso di superamento delle emissioni ci sia l'obbligo di tornare nei parametri di legge, pena in difetto la disattivazione degli impianti. Successivamente si passerà tramite apposita concertazione con il gestore a individuare i siti, non solo privati ma anche quelli pubblici dove potere installare le antenne per fare funzionare i telefoni cellulari ed incentivare il gestore alla fornitura di un migliore servizio con un minimo impatto.

È doveroso rammentare alla popolazione nello spirito di trasparenza e partecipazione che risolto il problema delle antenne rimane quello dei telefonini, infatti acclarato che se una persona parla al telefonino cellulare con una sola tacca di campo, viene toccata da una quantità di emissioni come se si trovasse ad un centimetro da una antenna, se continuiamo a parlare con i telefonini senza criterio potremmo avere conseguenze e danni gravi. Infatti è di qualche giorno fa l'allarme

dell'organizzazione mondiale sulla sanità sul possibile rischio tumori del sistema nervoso uditivo per l'uso protratto del telefonino e wi-fi pertanto le raccomandazioni lanciate sono di evitare l'uso ai più piccoli e limitare l'uso del telefonino prendendo misure pragmatiche per ridurre l'esposizione come l'uso degli auricolari o i messaggi di testo. L'antenna dunque è solo una parte del problema, ma non per questo abbiamo esitato a risolverlo, abbiamo fatto il massimo per stare dalla parte delle precauzioni e per la salvaguardia della salute dei cittadini con l'auspicio di avere reso un buon servizio.

Voglio ringraziare il Sindaco per il sostegno e la partecipazione attiva alla stesura del regolamento oltre al Presidente della Commissione ed ai commissari tutti nonché al personale dell'ufficio urbanistica per il supporto tecnico. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Assessore Piergiorgio Conti. La parola al Consigliere Giulio Cesare Di Manno.

CONS. DI MANNO GIULIO CESARE

Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Volevo innanzitutto dopo la esaustiva esposizione dell'Assessore che ovviamente io condivido e che è stato chiarissimo, volevo soltanto dare conto di alcune, di un po' della normativa di dettaglio prevista dal regolamento che con la Commissione abbiamo portato alla approvazione di questo Consiglio comunale questa sera. E innanzitutto voglio quindi anche io unirmi ai ringraziamenti che ha fatto l'Assessore, a tutti i membri della Commissione che veramente hanno lavorato con grande impegno ed ognuno ha partecipato apportando delle novità quindi con un impegno costruttivo a che questo importante strumento giungesse questa sera all'approvazione del Consiglio comunale. Il segno evidente che c'è un grande, una grande attenzione da parte di noi tutti verso questa problematica che quindi il regolamento che noi andiamo ad approvare questa sera è un regolamento che il Consiglio comunale licenzia ai sensi dell'articolo 8 della legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico, la legge di riferimento che è la legge 36 del 2001. Giunge quindi con un grosso ritardo ma questo ritardo in realtà ha fatto, secondo me è stato anche importante perché noi abbiamo licenziato un regolamento, abbiamo licenziato il regolamento che è secondo le competenze che veramente la legge intendeva attribuire al Consiglio comunale come è stato poc'anzi detto anche dall'Assessore Conti. Quindi dicevo il procedimento che noi in breve che prevediamo nel regolamento è il seguente, il nostro Comune si dovrà dotare del piano annuale di localizzazione, per giungere a questo, che praticamente in base a questo piano ci saranno poi le effettive localizzazioni delle stazioni radiobase, per giungere praticamente a questa, alla adozione di questo piano che sarà una adozione del Consiglio comunale, ci sarà una apposita delibera del Consiglio comunale, c'è un iter e questo iter prevede innanzitutto la valorizzazione dell'ufficio

Suap del Comune di Fondi, il nostro Comune, quindi sia per quanto riguarda la ricezione dei programmi annuali di installazione di ogni singolo gestore che dovrà avvenire entro il 30 giugno di ogni anno e per quest'anno però è posticipata al 30 di agosto, allora quindi a fine del mese di agosto. Una volta praticamente che ogni gestore avrà formulato il piano annuale di installazione, quindi il programma annuale di installazione, quindi cosa intende installare a livello di stazione radiobase nel nostro territorio comunale, queste richieste quindi dovranno pervenire all'amministrazione entro e all'ufficio Suap, entro il 30 giugno e dopo di che c'è un altro importante organismo che questo regolamento prevede ed andiamo a disciplinare che sarebbe il gruppo tecnico di valutazione. Il gruppo tecnico di valutazione praticamente è un organismo composto dal dirigente del settore urbanistica e pianificazione territoriale, dal dirigente dell'ambiente, vi parteciperà un Consigliere di maggioranza e un Consigliere di opposizione e vi parteciperà un membro dell'agenzia regionale per l'ambiente dell'Arpa quindi questo organismo sarà un organismo che ha importanti poteri sia consultivi e soprattutto di istruttoria, questo organismo dovrà poi predisporre entro il 30 ottobre di ogni anno il piano annuale di localizzazione, lo trasmetterà al Consiglio comunale e quindi alla presidenza del Consiglio comunale e si giungerà finalmente entro il 30 dicembre di ogni anno alla adozione da parte di questo Consiglio comunale di un piano annuale di localizzazione, quindi poi sarà in base a questo piano che ci saranno tutte le localizzazioni. Quindi le effettive installazioni delle stazioni radiobase.

Poi un'altra importantissima novità che prevediamo è praticamente la istituzione del catasto degli impianti esistenti, entro 180 giorni dall'approvazione di questo regolamento da parte del Consiglio comunale tutti i gestori sono chiamati a fornire all'amministrazione comunale le stazioni radiobase di loro proprietà che hanno già installato sul territorio comunale. Nei trenta giorni successivi il Comune provvederà quindi a formalizzare il catasto sugli impianti esistenti e così andando avanti quindi ci saranno gli aggiornamenti man mano che gli operatori o inseriranno nuove stazioni radiobase oppure praticamente vi saranno delle variazioni su quelle esistenti. Ovviamente tutto questo sarà indispensabile e propedeutico questo piano annuale, questo catasto degli impianti esistente sarà propedeutico poi per giungere alla approvazione del piano annuale di localizzazione. Quindi senza del catasto degli impianti esistenti non si può giungere praticamente alla redazione del piano annuale di localizzazione. Dicevo quindi che per quest'anno è previsto al 30 di agosto il termine ultimo da parte dei gestori per la presentazione del programma annuale di installazione, e poi andiamo a disciplinare il regolamento, andiamo a disciplinare anche tutta la autorizzazione per l'installazione delle stazioni radiobase, quindi c'è tutta una parte dedicata a questo e poi ci sono praticamente nella seconda parte del regolamento, questo che è importantissimo, ci sono tutte le azioni di risanamento che noi prevediamo di intraprendere all'interno di questa amministrazione, l'azione di risanamento è l'azione che

necessariamente deve riguardare le stazioni già esistenti che necessariamente dovranno poi andare ad uniformarsi a quelle che sono le previsioni all'interno di questo regolamento che andiamo ad approvare questa sera. Quindi è una importante attività che dovrà vedere necessariamente coinvolta l'amministrazione comunale e quindi il gruppo tecnico di valutazione. E poi alla fine è prevista praticamente una azione sempre importante da parte dell'amministrazione comunale che vede ampi poteri in capo soprattutto alla... ma soprattutto in capo al nostro Sindaco, in qualità di autorità di tutela della pubblica salute, e quindi una importante azione di controllo e monitoraggio dell'esistente, quindi attraverso gli organismi preposti quali appunto l'Arpa, ma anche avvalendosi eventualmente della azione di tecnici specializzati che possono essere anche terzi rispetto appunto all'Arpa, quindi questo è in sintesi un pochettino il funzionamento, è l'impianto normativo che noi abbiamo previsto in questo regolamento comunale, e ovviamente ci sarà poi successivamente all'adozione che io mi auguro questa sera appunto di vedere il voto unanime di tutto il Consiglio comunale così come c'è stato all'interno della Commissione che io ho l'onore di presiedere, quindi a coronamento del lavoro che è stato fatto quindi mi auguro di adottare sin da stasera il, questo importante regolamento che mancava nel nostro Comune perché poi l'amministrazione possa consequenzialmente fare tutti quegli atti più concreti che andranno praticamente a tutelare soprattutto l'importante bene che è la salute dei nostri cittadini quindi della protezione dall'inquinamento elettromagnetico ma allo stesso tempo questo grandissimo bene costituzionalmente sancito e tutelato deve ovviamente andare di pari passo con l'altro importante valore che ugualmente è tutelato che è quello della comunicazione. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Presidente. La parola al Consigliere Giancarlo Di Manno.

CONS. DI MANNO GIANCARLO

Io volevo ringraziare sia il Presidente della Commissione che l'Assessore ed anche il Sindaco perché in qualche modo hanno avuto anche la sensibilità di portare oggi in Consiglio comunale l'approvazione di questo piano. Io più volte ho sollecitato la convocazione della Commissione per discutere di questo problema che ritengo di fondamentale importanza. E in qualche modo abbiamo anche fatto un lavoro egregio, l'abbiamo condiviso in quelle che sono le linee generali ed anche quelli che sono i principi ispiratori. Perché in qualche modo tutti quanti ci siamo resi conto che era necessario tenere conto e tutelare la salute dei cittadini. Siccome è un tema di grosso allarme anche da un punto di vista sociale perché come ricordava l'Assessore una ventina di giorni fa per la prima volta l'organizzazione mondiale della sanità ha riconosciuto alle onde elettromagnetiche come un fenomeno che in qualche modo è causa, è fonte di danno alla salute

umana. Questo è stato riconoscimento anche per tutti quei cittadini, quelle associazioni, quei comitati che si sono abbattuti per vedere riconosciuto questo loro diritto alla salute, di vivere in un ambiente salubre e comunque in qualche modo fare fronte ed opporsi anche a quello che era lo strapotere di quello che sono le grosse multinazionali delle compagnie telefoniche che a loro vantaggio hanno avuto una legislazione che gli è premiale perché gli garantisce la facilità e la velocità dell'installazione di quelle che sono le stazioni radiobase a discapito di quello che sono le legittime aspettative e i diritti dei cittadini e soprattutto anche a volte andando contro a quelli che sono i desideri e i progetti di pianificazione di quelli che sono gli enti territoriali. Primo fra tutti quelli che sono i Comuni. Quindi questo piano ha la qualità di avere riconosciuto questo diritto prima ancora che l'organizzazione mondiale della sanità lo certificasse. Quindi siamo stati lungimiranti sotto questo punto di vista. Siamo stati anche in qualche modo capaci di fare un piano che tenesse di quelli che sono secondo me i tre elementi fondamentali, cioè quello di innanzitutto fare una verifica, innanzitutto l'esistenza, l'esistente che sta sul nostro territorio, un'opera di pianificazione che ci permette di progettare il futuro e dall'altra parte prevedere quelli che sono i controlli per mantenere quella qualità della vita che noi ci siamo dati all'interno di questo piano.

Questi sono i meriti, i meriti sia del piano della progettazione ed anche del modo con cui ci siamo arrivati. Però poi sul finire in qualche modo, non dico che ci siamo disuniti che forse è una parola grossa, però in qualche modo non, secondo me non abbiamo dato poi una sostanza maggiore a quello che sono le aspettative e i desiderati dei cittadini. Perché fare un piano che in qualche modo prescindere da quello che è un catasto dell'esistente sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, quantitativo perché noi abbiamo bisogno di sapere quanti sono esattamente le stazioni radiobase esistenti sul nostro territorio, e questo è una situazione che neanche quelli che sono gli uffici tecnici ad oggi sono in grado di dirci. Dall'altra parte dicevo qualitativo perché non siamo in grado di capire le tecnologie che vengono utilizzate dai gestori se siano dannose o meno. O meglio se tali tecnologie siano le migliori possibili. E questo è il difetto che io vedo in questo piano, cioè il fatto di non avere preventivamente prima di procedere al rilascio delle nuove autorizzazioni fatto un catasto con una valutazione di quello che è l'esistente. Tra l'altro anche in Commissione quando abbiamo sentito il direttore dell'Arpa Zaottini lui in qualche modo si era anche impegnato a firmare un protocollo con il Comune affinché facesse una valutazione di quelle che sono le onde elettromagnetiche all'interno del nostro territorio.

Per venire incontro a questo, per venire incontro a questo problema io vi ho presentato in Commissione un emendamento a quello che era l'articolo 27, che disciplina quelle che sono le norme transitorie e finali, perché ribadisco ritengo opportuno che noi prima di approvare, prima di rilasciare le nuove licenze, prima di creare e stabilire quelli che sono le nuove localizzazioni,

abbiamo bisogno di fare una fotografia esatta sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo di quelle che sono le situazioni esistenti. Pertanto io senza dilungarmi oltre e senza in qualche modo ribadire quello che è stato detto sia dal Consigliere Di Manno, sia dall'Assessore Conti su questo punto, io ribadisco di nuovo quello che è l'emendamento che avevo presentato in Commissione, nella speranza che anche quello che sia l'Assessore che il Presidente della Commissione in qualche modo possa accoglierlo, questo nell'interesse di tutti i cittadini. Pertanto io lo rileggo e vorrei che quello che è l'articolo 27 fosse di seguito indicato che potranno essere rilasciate autorizzazioni solo dopo la redazione del catasto degli impianti di stazioni radiobase esistenti sul territorio comunale nonché all'esito del monitoraggio degli impianti effettuati dall'Arpa Lazio come da protocollo di intesa in corso di stipula tra il Comune e la stessa Arpa Lazio. Inoltre sempre nell'ultima seduta di Commissione avevo pregato il Presidente se potesse in qualche modo recepire anche all'articolo 4 tra quello che erano i ricettori sensibili al punto b) di inserire anche quello che erano i centri anziani e gli edifici di culto, questo diciamo per una completezza di quello che è la materia. Quindi al di là prima di potere esprimere qualsiasi tipo di valutazione complessiva su quello che è il piano io pregherei quelli che sono i commissari, soprattutto quello di maggioranza in qualche modo di considerare questi emendamenti che riformulo adesso oggi in Consiglio comunale visto che in Commissione avevamo comunque preso l'impegno di rimandarli al Consiglio comunale, grazie.

CONS. FIORE BRUNO

Io ribadisco e mi trovo d'accordo con le proposte di modifica e di integrazione al regolamento avanzate dal Consigliere Giancarlo Di Manno, sia per quanto riguarda le norme transitorie quindi l'articolo 27 sia per quanto riguarda i siti sensibili quindi l'inserimento all'articolo 4 per quanto riguarda i centri anziani insomma per gli anziani. E voglio ricordare anche io che all'interno delle discussioni che abbiamo avuto insomma, del confronto che abbiamo avuto in Commissione su questo regolamento, c'è stato sicuramente un dibattito molto proficuo, io voglio fare vedere se è possibile in modo che i cittadini se ne rendono conto della cartografia che praticamente rappresenta la situazione attuale degli impianti, certamente penso che la telecamera non riuscirà a inquadrare per bene questa cartografia ma sono i punti in rosso praticamente, vedete sono soprattutto concentrati nella zona del Cocruzzo e nella zona del Salto di Fondi, in tutto noi oggi abbiamo sul territorio 53 impianti esistenti di cui in parte alcuni diciamo sono effettivamente insomma utilizzati, attivi, altri magari sono stati anche dismessi, alcuni si trovano, cioè sullo stesso traliccio, si trovano più punti di trasmissione.

Ecco, io mi riallaccio ancora alle considerazioni del Consigliere Giancarlo Di Manno perché all'articolo 13 abbiamo fatto inserire proprio durante i lavori di Commissione quello che è l'obbligo e la necessità di avere un catasto degli impianti esistenti e quindi di obbligare tutti i

gestori di tutti gli impianti peranti nell'intervallo delle frequenze tra 100 kilohertz e 300 gigahertz, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento devono fornire all'amministrazione comunale la mappa completa degli impianti esistenti sul territorio comunale, corredata della documentazione di cui al successivo capo terzo, autorizzazione del presente regolamento. Quindi l'amministrazione comunale l'ha anche ricordato il Presidente della Commissione Giulio Cesare Di Manno, l'amministrazione comunale scaduto il termine per la denuncia degli impianti procederà alla realizzazione entro 30 giorni di un catasto denominato catasto degli impianti. Insomma si è cercato di finalmente dare una regolamentazione a ciò che fino ad oggi è stato lasciato diciamo proprio alla totale anarchia in senso negativo, chiaramente alla totale possibilità da parte dei gestori di impiantare sul nostro territorio antenne da qualsiasi parte, speriamo che queste effettivamente dopo questo regolamento una volta approvato, una volta che entri in vigore in via definitiva trovi la piena applicazione quindi la nostra massima vigilanza ecco quello è importante perché dopo dovremo essere bravi diciamo come amministratori in generale a fare modo che questo non rimanga un buon regolamento scritto sulla carta ma mai applicato nei fatti. Vi ringrazio.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere Bruno Fiore, ha richiesto un attimo la parola il Presidente della Commissione.

CONS. DI MANNO GIULIO CESARE

Grazie Presidente. Volevo soltanto puntualizzare rispetto alle cose che diceva il Consigliere Giancarlo Di Manno prima e il Consigliere Fiore che in parte praticamente sul primo punto dove appunto mettiamo in evidenza la necessità in qualche modo di sospendere la installazione delle stazioni radiobase fintanto che l'amministrazione non si dota del piano annuale di localizzazione proprio nell'articolo che leggeva il Consigliere Fiore che peraltro ha lavorato alla stesura di questo articolo, appunto ai fini della, si dice nell'articolo 13, proprio leggo testualmente, ai fini della predisposizione del catasto degli impianti esistenti la cui redazione è propedeutica al piano annuale di localizzazione, quindi ecco, la cui redazione è propedeutica al piano annuale di localizzazione. Se noi intendiamo che il piano annuale di localizzazione non è altro che una delibera di questo Consiglio comunale a valle della quale poi ci potranno essere tutte le installazioni, ecco che quindi è garantita l'esigenza di Giancarlo che tu praticamente stavi poc'anzi stavi evidenziando. E quindi allo stesso, da questo punto di vista non ci sono problemi secondo me non dovrebbero essere, quindi il regolamento così come è redatto secondo me c'è già, questa tua preoccupazione praticamente non ha modo di esistere, perché in questo inciso praticamente questa esigenza viene tutelata secondo me in modo egregio perché altrimenti noi non dobbiamo fare un regolamento che, funziona secondo me, cioè questa tua esigenza è tutelata,

e penso che è l'esigenza di tutto il nostro Consiglio comunale. Dopo di che ovviamente le parole che tu Bruno dicevi, l'esigenza è quella che noi dobbiamo dotarci immediatamente di questo regolamento per far sì che poi vi siano tutta una serie di azioni, non dimentichiamoci che lo stesso gruppo tecnico di valutazione che noi andiamo a prevedere e che sempre a seguito di un dibattito in discussione, in Commissione, addirittura abbiamo fatto sì che in questo organismo faccia parte sia un Consigliere di maggioranza e un Consigliere di opposizione, questo è una grandissima tutela che questo organismo che poi ha una funzione importante e poi è il vero organismo propulsivo di tutto, che vigila sulla applicazione di questo regolamento perché c'ha importanti poteri sia istruttori ma soprattutto propositivi e consultivi, quindi io credo che noi non dobbiamo fare altro secondo me che approvare questo regolamento per potere far sì che questo vuoto venga praticamente a colmarsi.

CONS. PADULA

Per quanto riguarda il punto trattato vorrei sapere in via preliminare se il presente regolamento è stato oggetto di discussione ed approvazione della Commissione statuto e regolamenti. Nello specifico invece bisogna evidenziare a tutti i concittadini che il nostro regolamento per quanto importante è uno strumento molto limitato di fronte all'attuale decreto legislativo Gasparri che permette alle compagnie telefoniche di impiantare stazioni base di trasmissione ovunque. La normativa nazionale di fatto equipara come diceva anche l'Assessore, l'installazione a una procedura di pubblica utilità, forse un giorno, e spero di no, faremo l'inventario dei guai causati dalle onde elettromagnetiche, vedi l'amianto.

Nell'ultima Commissione alla presenza del direttore della sezione provinciale Arpa Lazio dottor Zaottini in considerazione della numerosa strumentazione di controllo di proprietà dell'Arpa chiesi di stipulare specifica convenzione con la agenzia regionale finalizzata all'installazione di stazioni di controllo delle emissioni di onde ionizzanti e non ionizzanti. Credo che al di là di tutte le altre possibilità previste dal regolamento la vera possibilità è quella di un vigile ed attento controllo che fino ad oggi è stato assente per vari motivi e colpe. Un plauso va a tutti i componenti della Commissione urbanistica che hanno saputo ben lavorare e raccogliere le integrazioni e modifiche proposte mettendo da parte qualsiasi pregiudizio e direttive politiche. Grazie.

SINDACO

Solo una cosa, sì, solo per rassicurare tutti in merito alle intenzioni dell'amministrazione di sottoscrivere non un semplice protocollo per il quale avremmo già potuto provvedere visto che il dottor Zaottini è andato ben oltre, e sta con i suoi uffici predisponendo un piano già scientifico di monitoraggio e si è già confrontato con il nostro ufficio tecnico per individuare quelli che

possono essere i punti un po' più sensibili alla luce di quello che è dato sapere agli uffici sul dato degli esistenti. Quindi noi stiamo aspettando questa proposta che vi ho fatto già notare in quella circostanza è comunque una proposta che avrà un costo per il quale tra l'altro io ho già anticipato per le vie brevi all'assessorato regionale all'ambiente di potere eventualmente anche beneficiare, visto che ci sono delle risorse specifiche da utilizzarsi in tal senso, un contributo che consenta all'amministrazione di dotarsi di una procedura che poi è finalizzata non ad un semplice controllo a campione, ma ricorderete c'eravamo detti che siamo intenzionati ad acquistare delle centraline di monitoraggio da dotarle in proprietà al Comune in modo tale addirittura con un controllo in remoto di consentire a tutti in maniera libera di verificare i limiti di emissione di un determinato impianto o di una determinata zona. Quindi non è un semplice protocollo di intesa che ci accingiamo a fare, che può tranquillamente essere fatto in pochissime ore vista la intenzione nostra e dell'Arpa Lazio di collaborare in tale direzione, ma aspettiamo e mi farò carico di sollecitare gli uffici affinché entro tempi rapidissimi possano proporci quello che è il contenuto di un progetto molto più ambizioso per il quale chiederemo anche alla Regione Lazio di farsene carico almeno per buona parte di esso, visto che dovremo sostenere l'acquisto di centraline proprio per il monitoraggio h24 e in modo permanente dei siti che noi indicheremo.

C'era l'osservazione sulla eventuale possibilità che tale regolamento passasse nella Commissione statuto e regolamenti, credo che quello è un passaggio importante che può essere, lì dove c'è la Commissione competente che licenzia il regolamento stesso anche superato alla luce del fatto che la stessa Conferenza dei capigruppo aveva poi deliberato di potere portare questo punto all'ordine del giorno, quindi in futuro è ovvio che se ci fossero regolamenti il doppio passaggio può essere una opportunità in più per tutti i Consiglieri componenti dell'una e dell'altra di potersi esprimere ma credo che fondamentalmente alcuni regolamenti nascono all'interno delle specifiche commissioni e pertanto è più che sufficiente il dibattito all'interno della Commissione di competenza e poi se ci sono i termini e le condizioni può essere fatto anche il passaggio successivo in una Commissione che prevalentemente dovrebbe occuparsi a mio avviso dello statuto, dei regolamenti degli organi o di quei regolamenti che non esistono e che non hanno un ambito di collocazione specifico su un settore rispetto all'altro. Sono uguale d'accordo con il Presidente Di Manno sulla precisazione fatta all'articolo 13 che lega in un certo qual modo la predisposizione del catasto impianti al rilascio di nuove autorizzazioni, è una lettura, l'abbiamo anche detto in Commissione, combinata con tutti gli articoli, proprio per dare anche una possibilità a questa amministrazione di utilizzare uno strumento di difesa nelle more di definizione del catasto degli impianti rispetto alle nuove autorizzazioni. Perché sapete benissimo, ce lo siamo detti in modo chiaro, che tale regolamentazione dovrebbe essere così in modo preventivo anche condivisa dai gestori della telefonia mobile i quali in tante altre circostanze di Comuni d'Italia lì dove non hanno trovato la condivisione hanno proceduto anche

a fare ricorsi presso l'autorità giudiziaria amministrativa per vedere appunto annullare le previsioni regolamentari. E' un passo importante che questa amministrazione si è voluta dare, la tempistica credo che sia altrettanto importante perché da questa sera la approvazione con l'immediata eseguibilità consentirà di bloccare le nuove autorizzazioni perché quel passaggio inserito nell'articolo 13 impone, anzi è un elemento di sollecitazione perché se i gestori sono intelligenti si preoccuperanno di trasmettere immediatamente, non attendere 180 giorni l'impiantistica esistente e fino a quel punto noi non potremmo fare il piano di localizzazione e di conseguenza non potremo rilasciare nuove autorizzazioni. E' una partita anche burocratica che intendiamo giocare con i gestori per fare capire loro che siamo intenzionati anche a trovare delle soluzioni condivise e mi è piaciuto l'intervento che avete proposto del comitato tecnico di valutazione soprattutto per l'opportunità che questo organismo possa anche sindacare sulle migliori tecnologie possibili utilizzabili e non rimetterci a una semplice accettazione perché questo è quello che accade oggi che in virtù di una procedura semplificata noi siamo molto spesso costretti a rincorrere il gestore della telefonia mobile, questo sistema invece ci consente di riprendere il governo del territorio e lo avete detto poc'anzi, la cosa più importante è che non ci sarà più la semplice comunicazione di inizio attività, ma per il tramite dello sportello unico attività produttive sarà il Comune verificare le relative attestazioni e certificazioni che dovrà rilasciare una autorizzazione, questo è l'elemento più importante da soggetto passivo che eravamo diventiamo invece padroni del procedimento e pertanto quella formulazione nell'articolo 13 credo che sia una ampia norma di garanzia soprattutto in questa fase di transizione che ci deve vedere fare le attività di rilevazione degli esistenti, ma soprattutto le attività di monitoraggio cui facevate riferimento con la collaborazione dell'Arpa Lazio.

CONS. PADULA

Io al fine proprio di non prestare il fianco alle compagnie, chiedevo il discorso del, cioè il passaggio nella Commissione regolamenti e statuti, siamo sicuri che questo non possa creare problemi al nostro regolamento? Cioè questa è una mia preoccupazione.

SINDACO

Il nostro regolamento degli organi è chiaro. La volontà del Consiglio comunale è sovrana, la Conferenza dei capigruppo ha deciso di inserire questo punto all'ordine del giorno, anche se non ci fosse stato il passaggio in Commissione consiliare competente l'ordine del giorno poteva essere discusso e deliberato dal Consiglio, poi credo che tutti stiamo lavorando nella stessa direzione, pertanto questo eventuale rilievo formale potrebbe essere più sollevato da qualche Consigliere ma che ripeto con le procedure alla mano non è che la procedura prevede l'obbligo della Commissione regolamenti, parla della Commissione competente. La Commissione

competente in questo caso è la Commissione che lo ha licenziato, che lo ha partorito e di conseguenza il successivo passaggio che ripeto è opportuno lì dove ce ne volesse essere la volontà per ulteriori approfondimenti ma credo che sia un ulteriore passaggio che non aggiunge nulla alla forma, in termini di sostanza credo che siamo ben tutelati dalle norme del nostro regolamento.

CONS. CARNEVALE

Semplicemente un dubbio che mi rimane perché ho fatto già notare in Commissione, ma vedendo qui, leggendo qui l'articolo 27 quindi la norma transitoria avevo chiesto già in Commissione se questa disposizione fosse legittima. Chiedo al Segretario perché non ho avuto più... cioè una norma transitoria che dice le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore. E' possibile una cosa del genere? Perché siccome su altri regolamenti questa cosa non è stata possibile, io tutti i regolamenti che ho visto ho sempre letto che, siccome i regolamenti non hanno effetto retroattivo, quindi mi sembra, non lo so, chiedo, chiedo...

SINDACO

Posso rispondere? Io credo che se siamo d'accordo la lascerei. Per porre un ulteriore elemento di difficoltà e per rafforzare ancora di più le preoccupazioni che qualcuno aveva, quindi per quanto così legittima la perplessità e la riflessione l'abbiamo anche rilevato in Commissione che è volutamente inserito che anche quelle in corso d'opera noi le bloccheremo con questo regolamento e poi sarà un elemento di trattativa con i gestori che sono convinto arriveranno comunque a condividere con noi un percorso. Onde evitare se non facessimo così ci ritroveremo con quelle in corso che non so nemmeno se esistano sinceramente, ma è una ulteriore volontà di dire ai gestori che da questo momento in poi ci siamo dotati di uno strumento e tuttalpiù come successe qualche anno fa che ricorderete il Consiglio comunale arrivò a fare una semplice deliberazione di Consiglio comunale che vietava l'installazione delle stazioni radiobase in alcuni punti e con quelle delibere siamo andati avanti per diversi anni contrapponendoci ai ricorsi amministrativi delle varie società di gestione. Questo è anche un rischio che dobbiamo consapevolmente sopportare ma credo che lo facciamo nell'interesse che tutti abbiamo voluto dare a questo strumento che vuole preservare la salute dei cittadini pure nel rispetto del diritto alla comunicazione.

PRESIDENTE

Grazie, allora mi sembra che si sia proposto un... io scusate eh. Ma per regolamento il Consigliere Giancarlo Di Manno ha presentato un emendamento, quindi io credo che prima di votare il regolamento nella sua interezza vada votato l'emendamento. Prego.

CONS. DI MANNO GIANCARLO

Quelli che sono i rilievi che ha fatto il, sia ha fatto il Sindaco che sia anche il collega, il collega Di Manno, io ritengo che in qualche modo proprio perché abbiamo lo stesso obiettivo e abbiamo la stessa finalità, quello che la norma transitoria in qualche modo specifica e chiarisce, quello che è la norma che è stata inserita all'interno del punto 13, pertanto io vi invito proprio perché abbiamo la stessa finalità a votare questo emendamento, lo faccio non perché in qualche modo voglia essere pignolo perché ritengo che anche da un punto di vista giuridico ritengo che in qualche modo possa dare una completezza al piano. Grazie.

PRESIDENTE

Allora passiamo alla votazione. Poi la prego..., prego? Okay. La prego Consigliere Giancarlo Di Manno di farmelo avere per averlo agli atti. Ce l'hanno già? Okay, va bene. Allora, possiamo passare alle votazioni? Sull'emendamento. Consiglieri in aula per favore chi vuole votare, ma non sono tenuta.

Allora per l'emendamento proposto dal Consigliere Giancarlo...

SEGRETARIO

Due emendamenti, votiamo il primo emendamento che riguarda... l'articolo 27, mentre l'altro riguardava l'articolo 4.

PRESIDENTE

Allora per l'articolo 27, primo emendamento. Favorevoli? Contrari? 19. Astenuti? Nessuno.
Per il secondo emendamento favorevoli?

SEGRETARIO

Favorevoli sempre 8. Risultano assenti per la minoranza Forte. Presente, quindi sono 9.

PRESIDENTE

9. Contrari? 19. Astenuti nessuno.

Per l'immediata eseguibilità... scusate, il regolamento, favorevoli al regolamento? Unanimità.

Quindi non c'è bisogno di controprova.

Per l'immediata eseguibilità? Unanimità anche qui. Sono assenti Turchetta, Fiore e basta.



ALLEGATO "A" ALLA
DELIBERAZIONE DI C.C.
N. 56 del 1° LUGLIO 2011

COMUNE DI FONDI

(Provincia di Latina)

**Regolamento Comunale
per l'installazione e l'esercizio degli impianti
di telefonia mobile.**

INDICE

CAPO I

NORME GENERALI

- Art. 1 Riferimenti normativi
- Art. 2 Finalità e obiettivi
- Art. 3 Ambito di applicazione
- Art. 4 Definizioni
- Art. 5 Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici

CAPO II

PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI

- Art. 6 Localizzazione delle infrastrutture ed impianti
- Art. 7 Limiti di esposizione e valori di attenzione
- Art. 8 Obiettivi di qualità
- Art. 9 Criteri e prescrizioni per la salvaguardia dei valori percettivi, estetici ed ambientali
- Art. 10 Gruppo tecnico di valutazione (GTV)
- Art. 11 Programmi annuali delle installazioni di telefonia mobile
- Art. 12 Piano Annuale di Localizzazione
- Art. 13 Catasto degli impianti esistenti

CAPO III

AUTORIZZAZIONI

- Art. 14 Autorizzazioni
- Art. 15 Procedimento autorizzatorio
- Art. 16 Progettazione
- Art. 17 Installazioni provvisorie
- Art. 18 Impianti di altri enti pubblici o a loro servizio

CAPO IV

CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL TERRITORIO

- Art. 19 Messa in funzione dell'impianto
- Art. 20 Garanzia degli adempimenti
- Art. 21 Impianti esistenti
- Art. 22 Risanamento degli impianti nelle aree sensibili
- Art. 23 Attività di controllo
- Art. 24 Educazione ambientale
- Art. 25 Sanzioni amministrative
- Art. 26 Obblighi del Gestore

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 27 Norme transitorie
- Art. 28 Norma di rinvio
- Art. 29 Entrata in vigore

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1- Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è adottato nel rispetto della normativa vigente, ai sensi del la Legge 31 luglio 1997, n. 249 – “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
della raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 12/07/199 pubblicata nella G.U.C.E. n° 199 del 30/07/1999;
della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 – “Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici” – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001;
del DPCM del 08 Luglio 2003 emanato in attuazione della Legge 36/2001, “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.” (G.U. n. 199 del 28 agosto 2003);
del Decreto Legislativo n° 259 del 01 Agosto 2003 “Codice delle Comunicazioni elettroniche”.

Art. 2- Finalità e obiettivi

Con il presente regolamento il comune stabilisce le seguenti finalità ed obiettivi:

- a) tutelare la salute umana, minimizzando l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, compatibilmente con il mantenimento di una ragionevole qualità dei radioservizi svolti per pubblica utilità.
- b) tutelare l’ambiente e il paesaggio come beni primari;
- c) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi, minimizzando i fattori di impatto visivo a carico del paesaggio urbano ed extraurbano degli impianti, ed assicurare ai gestori la copertura del servizio;
- d) disciplinare le procedure per l’installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione e ed in generale la gestione di tutti gli impianti;
- e) stabilire i criteri per l’attuazione delle azioni di risanamento;
- f) garantire il contenimento dell’inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell’esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione anche mediante la razionalizzazione della distribuzione degli impianti e/o il loro accorpamento su strutture di supporto comuni o quantomeno all’interno di siti comuni (co-siting ovvero condivisione);
- g) i soggetti interessati ad installare e/o mantenere gli impianti, debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa, la migliore soluzione tecnica disponibile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;
- h) conoscere la situazione generale relativa al livello d’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell’autorizzazione all’installazione di nuovi impianti;
- i) predisporre il catasto degli impianti esistenti;
- j) dettare norme per l’esecuzione dei controlli sull’intensità dei campi elettromagnetici prodotti dalle stazioni radiobase, ai fini dell’adozione di eventuali provvedimenti necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza.

- k) permettere la trasparenza dell'informazione alla cittadinanza e l'attivazione di meccanismi di partecipazione alle scelte, anche mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni, progetti educativi ecc.

Art. 3- Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento CEM si applica a tutti gli impianti di teleradiocomunicazione operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a micro celle e picocelle, gli impianti mobili su carato e gli impianti provvisori, nonché gli impianti di ponti radio installati nel territorio del Comune di Fondi, disciplinati dall'art. 87 e 87 bis del D.lgs 259/03 e s.m.i

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento :

- a) gli impianti di radiotrasmissione e radio-localizzazione adibiti al servizio di Carabinieri, Forze di Polizia e Forze Armate, tenuto conto delle particolari esigenze al servizio espletate, nonché degli impianti di radiotrasmissione necessari all'esercizio delle RFI;
- b) gli impianti per radioamatore e i cosiddetti transiti temporanei, usati nelle riprese televisive locali;
- c) gli impianti per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile.

Art. 4 - Definizioni

Ai fini applicativi del presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni e definizioni recate dal D.Lgs 259/2003, dalla Legge 36/2001, dal D.P.R. 380/2001, e dal D.P.C.M. 8/7/2003,

Area di ricerca

Si tratta di un ambito territoriale del raggio di 150 mt all'interno del quale un gestore si propone di individuare puntualmente un sito per l'installazione di un nuovo impianto, al fine di garantire il servizio secondo gli standard previsti dalla concessione ministeriale.

Riconfigurazione di un impianto esistente

Si intende per riconfigurazione di un impianto esistente qualunque modifica che riguardi la stazione radio base o l'installazione nel suo insieme, compreso l'inserimento di parabole per ponti radio o altre parti di impianto connesse al servizio, che diano luogo all'emissione di campi elettromagnetici nel campo delle radiofrequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz, ovvero l'effettuazione di interventi modificativi dell'aspetto visivo dell'impianto stesso.

Riassetto e risanamento di un impianto esistente

Per interventi di risanamento e bonifica di impianti esistenti si intendono le operazioni condotte sugli impianti stessi o loro parti, ivi compresa la delocalizzazione, in grado di consentire:

- il recupero dei valori limite o di qualità riferiti ai livelli di esposizione all'inquinamento elettromagnetico, a carico di uno o più ricettori esposti nelle condizioni corrispondenti allo stato di fatto, in conformità alle prescrizioni del vigente quadro normativo e del presente Regolamento, ove superati;
- la compatibilizzazione dell'inserimento paesaggistico dell'impianto attraverso interventi ed opere in grado di ridurre i fattori di impatto sul paesaggio visuale, sia a carico dell'ambiente urbano che dell'ambiente extraurbano;

Catasto degli impianti esistenti

Si intende per catasto degli impianti esistenti l'insieme dell'archivio relativo al censimento degli impianti fissi di telefonia mobile installati sul territorio comunale – e/o che generano campi elettromagnetici a carico di ricettori compresi nel territorio comunale.

esposizione

è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;

limite di esposizione

è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge 22 febbraio 2001, n. 36;

valore di attenzione

è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), della Legge 22 febbraio 2001, n. 36. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;

livello di esposizione

il valore di intensità di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico o di densità di potenza rilevabile in un volume occupato dal corpo umano;

obiettivi di qualità

i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dal D.P.C.M. 8/7/03 art.4, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;

esercizio degli impianti fissi radioelettrici

l'attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazioni;

regolamento comunale

provvedimento riferito al territorio comunale, che disciplina la localizzazione degli impianti radioelettrici per la telefonia mobile sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Regione, e degli indirizzi di pianificazione territoriale di livello provinciale e regionale;

gestore

società concessionaria del servizio di telefonia cellulare

Programma Annuale delle installazioni di telefonia mobile

Si intende per Programma Annuale l'insieme delle proposte relative alla installazione o individuazione delle aree di ricerca di nuovi impianti fissi e mobili, destinati ad un periodo d'esercizio superiore ai 10 giorni, riferite ad un determinato anno solare, che ciascuno dei gestori dei servizi sottopone all'Amministrazione Comunale entro il 30 giugno di ogni anno.

Piano Annuale di Localizzazione

Si tratta dell'Atto conclusivo relativo alla previsione di installazioni per la telefonia mobile riferite ad un determinato anno, quale definitivamente risultante dagli esiti dell'istruttoria

condotta sulle proposte formulate dai Gestori attraverso il Programma Annuale, riferite a singole installazioni.

Ricettori sensibili

Ai sensi del presente Regolamento, sono da considerarsi ricettori sensibili le seguenti aree già realizzate e/o a ciò destinate dal vigente PRG:

- A) Asili, scuole, e aree destinate all'infanzia in genere;
- B) Ospedali, case di cura , residenze socio-assistite, comunità terapeutiche in genere;
- C) Aree a verde pubblico e/o sportive attrezzate, salvo casi specifici per i quali a seguito di puntuali valutazioni in ordine alle emissioni ed alla presenza di persone possa essere comunque ammissibile l'installazione si SRB;
- D) Ogni altro edificio pubblico, anche isolato, del territorio del comune nel quale la permanenza di persone è prevista per un tempo superiore a 4 ore.

comprensive delle aree recintate di pertinenza in dotazione esclusiva degli stessi.

Fasce territoriali in prossimità di ricettori sensibili

Per zona in prossimità – o in adiacenza – di ricettori sensibili, si intende una fascia territoriale esterna al ricettore sensibile e alla relativa area di pertinenza, di profondità pari a 300 mt.

Aree maggiormente idonee

Aree all'interno delle quali è auspicabile l'installazione di impianti, in questo ambito sono compresi i siti di proprietà comunale e di altri Enti pubblici e aree private con adeguate caratteristiche tecniche, per minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici, e estetico-ambientali, per ridurre l'impatto visivo;

Gruppo tecnico di valutazione (GTV)

Il Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV) ha funzione istruttoria, propositiva e consultiva. Esso è composto da:

- Dirigente del settore n°4 – Pianificazione urbanistica e territoriale
- Dirigente del settore n° 5 – LL.PP. e ambiente
- Due Consiglieri Comunali di cui uno rappresentate della maggioranza ed uno della minoranza, espressi dal Consiglio Comunale che restano in carica per tutta la durata della consiliatura.
- Un rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio

Art. 5 - Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici

1. Il Comune, nel rispetto di quanto previsto per la protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, consente a tutti gli operatori di telecomunicazioni l'erogazione dei loro servizi ed in particolare la realizzazione e lo sviluppo delle reti di telefonia mobile e per i servizi wireless in genere.

2. Nel rispondere all'esigenza di cui al punto precedente, il Comune si adopera per la tutela della salute umana, dell'ambiente e del paesaggio. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti ritenuti necessari per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici.

3. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere sistemi di trasmissione ed impianti radioelettrici debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

ART 6 - Limiti di esposizione e valori di attenzione

1. I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti avuti e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione, dovuti alla esposizione dei campi elettromagnetici, sono quelli prescritti dal D.P.C.M. 08.07.2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28.08.2003 all'art. 3.

2. Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere nazionale intervengano con disposizioni diverse

ART 7 – Obiettivi di qualità

1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 6, la progettazione, la realizzazione, nonché la modifica degli impianti, di cui all'Art. 3 del presente regolamento, devono avvenire utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione

2. Gli obiettivi di qualità per la progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici sono fissati dall'art. 4 del D.P.C.M. 08/7/2003.

3. Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 del D.P.C.M. 08/07/2003.

CAPO II

PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI

Art. 8 – Localizzazione delle infrastrutture ed impianti

1. Il Consiglio Comunale approva il Piano Annuale di Localizzazione tenendo conto delle esigenze dei gestori al fine di localizzare puntualmente gli impianti di telecomunicazione garantendo comunque l'interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio.

2. Il Piano Annuale di Localizzazione individua sulla cartografia del Comune gli impianti di telefonia mobile esistenti, suddivisi per gestore, nonché i nuovi siti validati al fine di ospitare nuovi impianti. Esso sarà soggetto ad aggiornamento annuale.

3. Per la realizzazione di tali impianti dovranno essere osservate le eventuali prescrizioni imposte dal Piano Annuale di Localizzazione.

4. E' vietata l'installazione degli impianti di telefonia mobile nei ricettori sensibili nelle rispettive aree di pertinenza e nelle relative fasce territoriali in loro prossimità, di cui all'art. 4, del presente Regolamento.

5. Al fine di ridurre l'impatto visivo, il numero dei siti complessivi e facilitare il controllo, compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi è previsto l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori (co-siting ovvero condivisione) nel rispetto del principio di minimizzazione, evitando l'installazione di nuovi impianti ad una distanza inferiore a 400 mt. da impianti esistenti o già autorizzati.

6. Le strutture dovranno essere realizzate con materiali e tecnologie di intervento tali da garantire il miglior inserimento sotto l'aspetto ambientale – paesaggistico adottando soluzioni progettuali di particolare pregio estetico e dovranno essere realizzate, con sistemi strutturali tali da garantire la sicurezza sotto l'aspetto statico ed esecutivo.

7. I gestori dovranno conservare e mantenere con cura gli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni.

8. Tutti gli impianti di telefonia mobile, ivi compresi quelli già esistenti, in posizione visibile da area pubblica dovranno obbligatoriamente essere individuati con un cartello in materiale resistente di dimensione A4 indicante i seguenti dati:

- data di installazione dell'impianto;
- nome del gestore proprietario dell'impianto;
- tipo di impianto (GSM, UMTS, ponte radio, ecc.);
- frequenze utilizzate;
- potenza di uscita per singolo trasmettitore in Watt e il totale dei Watt;
- altezza da centro dell'antenna in metri.

Art. 9 – Criteri e prescrizioni per la salvaguardia dei valori percettivi, estetici ed ambientali

L'inserimento di nuovi impianti di telefonia mobile, fatto salvo l'obiettivo di minimizzazione dell'esposizione della popolazione, dovrà inoltre rispondere ai seguenti criteri generali:

Territorio Urbanizzato

1. Nel territorio urbanizzato dovrà essere perseguita una progettazione integrata con il contesto urbanistico di riferimento.
2. Sono ammessi nel T.U. soluzioni a palo, da progettare come elementi di arredo urbano.
3. Gli interventi dovranno essere attuati minimizzando l'alterazione dello skyline ed evitando comunque collocazioni di cui sia consentita una percezione visiva ampia o su cui convergano più punti di vista, o disposte secondo allineamenti o scorci prospettici caratterizzati dalla presenza di elementi qualificanti del paesaggio urbano.

Territorio extraurbano

1. Salvaguardia di tratti costituenti scorci prospettici, di corridoi con percezione lunga (rettilinei di strade storiche ecc.) e di spazi aperti su porzioni di campagna interessate da elementi tipici del paesaggio agrario locale.
2. Le apparecchiature a terra dovranno essere schermate attraverso siepi e alberature costituite da essenze tipiche locali, integrando, ove possibile, sistemi di verde già presenti sul territorio; ove, a seconda dei contesti, non risulti disponibile una sufficiente superficie al fine di realizzare una adeguata schermatura con essenze tipiche locali, le apparecchiature a terra dovranno essere interrate.
3. Dovrà comunque essere salvaguardata la corte agricola, (nuclei storico testimoniali).
4. Nella previsione di nuove installazioni in aree anche indirettamente interessate dalla presenza di edifici vincolati, i valori percettivi da salvaguardare sono quelli degli edifici e del loro contesto (aree cortilive, spazi aperti adiacenti, viali di accesso, aree verdi di pertinenza, ecc.), assumendo come punti di vista le strade e gli edifici limitrofi, in considerazione della maggiore apertura delle visuali propria del contesto extraurbano.

Criteri, prescrizioni e divieti comuni ai territori urbani ed extraurbani

5. Deve essere perseguito per ogni impianto o installazione - sia relativamente ai supporti, che ai corpi emittenti, che alle apparecchiature a terra (shelters) – il massimo livello di compatibilità e armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano di previsto inserimento, studiando caso per caso, in fase progettuale, forma, dimensione, materiali, colore e collocazione specifica dell'installazione, per minimizzare l'intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione, e comunque utilizzando la migliore tecnologia disponibile.
6. Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

- privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
- evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, salvo esigenze di sicurezza militari e/o civili.

7. Eventuali allacci alle reti di servizi (tipo quella elettrica), per la messa in funzione dell'impianto di telefonia, dovranno essere di norma realizzate con impianti interrati.

Art. 10 – Gruppo tecnico di valutazione (GTV)

1. E' istituito il Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV), con funzione istruttoria, propositiva e consultiva e con parere obbligatorio (espresso a maggioranza di almeno 2/3 dei presenti), al quale vengono attribuite le seguenti funzioni:

- verificare l'attuazione del presente Regolamento, proponendo aggiornamenti, modifiche ed integrazioni;
- elaborare il Piano Annuale di Localizzazioni degli impianti di telefonia mobile ed i suoi aggiornamenti, eventualmente avvalendosi della collaborazione degli Uffici interni all'Ente, della consulenza di esperti in pianificazione di impianti e richiedendo la partecipazione di dell' ASL per l'espressione dei pareri tecnici;
- valutare i Programmi annuali delle installazioni di telefonia mobile presentati dai gestori, in relazione a tutti gli aspetti interessati, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
- monitorare e valutare gli effetti che l'attuazione del Piano Annuale di Localizzazioni può avere sull'ambiente.

2. Il Gruppo Tecnico di Valutazione è composto da:

- Dirigente del settore n°4 – Pianificazione urbanistica e territoriale
- Dirigente del settore n° 5 – LL.PP. e ambiente
- Due Consiglieri Comunali di cui uno rappresentate della maggioranza ed uno della minoranza, espressi dal Consiglio Comunale che restano in carica per tutta la durata della consiliatura.
- Un rappresentante dell' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio

3. Per l'esercizio delle sue funzioni il GTV si può avvalere della consulenza di esperti.

4. La composizione del Gruppo Tecnico di Valutazione può essere modificata o integrata, mediante apposito atto di Giunta Comunale, relativamente alla nomina dei dirigenti del 4° e 5° settore, in relazione alle esigenze tecniche ed istruttorie che dovessero eventualmente emergere.

Art. 11 – Programma Annuale delle installazioni di telefonia mobile

L'autorizzazione comunale all'installazione di impianti fissi di telefonia mobile, o alla loro riconfigurazione, secondo quanto disposto dal presente Regolamento, è subordinata alla presentazione da parte dei Gestori del Programma annuale delle installazioni fisse di telefonia mobile.

2. Il Programma annuale delle installazioni di telefonia mobile deve essere redatto secondo le disposizioni del presente Regolamento.

3. Il Programma annuale deve essere presentato allo Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Fondi entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di

riferimento, e deve indicare i siti puntuali, e le aree di ricerca, nei quali si intendono installare gli impianti, nonché l'indicazione delle riconfigurazione di impianti esistenti che si intendono realizzare, nell'anno successivo alla sua presentazione.

4. Il Programma annuale deve essere corredato dalla documentazione che di seguito si elenca:

- a. schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;
- b. cartografia in scala 1/5000 su base CTR e in formato digitale vettoriale (shape file) con l'indicazione degli impianti esistenti sul territorio comunale;
- c. cartografia in scala 1/5000 su base CTR e in formato digitale vettoriale (shape file) con l'indicazione delle aree di ricerca e degli eventuali siti puntuali di localizzazione per i nuovi impianti, nonché degli interventi di riconfigurazione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare; le aree di ricerca e i siti puntuali dovranno essere distinti in:

- aree e/o siti rientranti tra quelli già previsti nel Piano Annuale di Localizzazioni in corso di validità;

- aree e/o siti non rientranti tra quelli già previsti nel Piano Annuale di Localizzazioni in corso di validità.

Nelle aree di ricerca il Gestore può suggerire, nel rispetto dei criteri definiti dal presente regolamento, una o più proposte alternative di ubicazione, al fine di orientare le scelte di programmazione.

- d. relazione tecnica che illustri sinteticamente i dati statistici di traffico storici e i dati di previsione di traffico, aspetti tecnologici e di mercato che giustifichino i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte di nuove localizzazioni, anche con riferimento ai criteri localizzativi indicati nel presente regolamento, e tenendo conto delle possibili alternative tecnologiche e localizzative. La relazione dovrà inoltre contenere le seguenti indicazioni:

- Tipologia dell'impianto da realizzare (stazione radio base, microcelle, relativi sistemi di trasmissione);

- Potenza prevista dell'impianto;

- caratteristiche del sito puntuale se proposto (palo, edificio, condivisione con altri impianti, previsto orientamento dei settori, etc.);

- eventuale altezza del centro elettrico dell'antenna necessaria a garantire il servizio;

- eventuale indicazione della zona caratterizzata da servizio insufficiente, sia in ambiente indoor che in ambiente outdoor;

- Disponibilità di stazioni gestite da altri gestori, che presentino attitudine al co siting;

Eventuali diverse indicazioni rispetto alla cartografia tecnica comunale, con particolare riferimento a ubicazione degli impianti, ubicazione dei ricettori sensibili e delle aree di pertinenza, altezza degli edifici.

5. Nell'eventualità in cui più gestori presentino le medesime localizzazioni puntuali o localizzazioni che, per la loro specifica ubicazione, siano tali da risultare incompatibili con impianti già esistenti, il GTV propone la condivisione dei siti interessati, applicando comunque il criterio della prevalenza in relazione alla coerenza con le previsioni del Presente regolamento e in subordine all'ordine cronologico di presentazione dei Programmi.

6. Il GTV può convocare una riunione con i gestori per proporre eventuali modifiche ai siti puntuali richiesti, alle aree di ricerca e/o l'eventuale condivisione dei siti. La documentazione relativa alle modifiche concordate con i gestori dovrà pervenire entro 20 giorni dalla data della suddetta riunione; diversamente i siti puntuali o le aree di ricerca proposte, per le quali non sia pervenuta la documentazione relativa alle modifiche

concordate con i gestori, verrà stralciata dal Piano Annuale di Localizzazioni e gli impianti ivi proposti non potranno essere autorizzati.

Art. 12 – Piano Annuale di Localizzazione

1. Il Comune coordina la pianificazione dello sviluppo delle reti di telecomunicazioni sulla base degli impianti individuati nel “catasto degli impianti esistenti” ed anche sulla base dei Programmi Annuali delle installazioni di telefonia mobile.

La proposta di Piano Annuale di Localizzazioni delle installazioni contiene l'individuazione degli impianti esistenti, come da “catasto degli impianti esistenti” documento propedeutico e necessario alla redazione del Piano Annuale delle installazioni, e dei siti di localizzazione per i nuovi impianti, nonché degli interventi di riconfigurazione degli impianti esistenti, come da programmi di sviluppo dei gestori, eventualmente modificati ed integrati per assicurare il rispetto dei criteri di localizzazione e il perseguimento delle finalità e obiettivi previsti dal presente regolamento,

A tale scopo la proposta di Piano può individuare alternative localizzative o realizzative o tecnologiche, all'uopo privilegiando le aree maggiormente idonee e la collocazione degli impianti, tenendo comunque conto delle esigenze di copertura del servizio a parità di opportunità tra i diversi gestori.

2. La proposta di Piano Annuale di Localizzazione delle installazioni è comprensiva di:
 - a. una relazione tecnica, giustificativa delle scelte, in relazione agli obiettivi perseguiti;
 - b. un elaborato cartografico in scala 1/5000 su base CTR con l'individuazione dei ricettori sensibili, loro aree di pertinenza e relative fasce territoriali, zone sottoposte a particolari limitazioni localizzative e relative fasce territoriali, il perimetro del territorio urbanizzato e del territorio extraurbano, come definiti dal presente Regolamento.
 - c. un elaborato cartografico in scala 1/5000 su base CTR con l'indicazione degli impianti esistenti e dei siti di localizzazione ed eventuale delocalizzazione per i nuovi impianti;
 - d. norme tecniche operative che specifichino le eventuali caratteristiche costruttive ammesse per gli impianti, anche per favorire la qualità architettonica e la mitigazione ambientale.

Le proposte presentate dai gestori o soggetti interessati, inserite nel Programma Annuale delle Installazioni di Telefonia Mobile, saranno depositate per 30 giorni consecutivi presso lo Sportello Unico Per le Attività Produttive affinché chiunque sia interessato possa prenderne visione; si darà comunicazione di tale deposito, mediante avviso affisso all'albo pretorio e sul sito Internet dell'Amministrazione comunale; nei successivi 30 giorni chiunque potrà formulare osservazioni e/o opposizioni; entro il 30 ottobre di ogni anno il GTV redige la proposta di Piano Annuale delle Localizzazioni, tenendo conto delle proposte dei gestori, della documentazione pervenuta relativa ad eventuali modifiche concordate con i gestori, delle osservazioni e/o opposizioni pervenute e di quant'altro necessario al conseguimento delle finalità ed obiettivi previsti nel presente regolamento; entro il 30 dicembre di ogni anno con apposita deliberazione di Consiglio Comunale previo ottenimento dei preventivi pareri ARPA ed ASL è definitivamente approvato il Piano Annuale di Localizzazione.

3. Qualora entro il 30 giugno d'ogni anno non pervenga alcun Programma Annuale delle installazioni di telefonia mobile da parte dei gestori, resterà in vigore il previgente Piano Annuale di Localizzazione

4. Il Comune approva le varianti al Piano Annuale di Localizzazione con le stesse modalità seguite per la prima approvazione.

Art. 13 Catasto degli impianti esistenti

Si intende per catasto degli impianti esistenti l'insieme dell'archivio relativo al censimento degli impianti fissi di telefonia mobile installati sul territorio comunale – e/o che generano campi elettromagnetici a carico di ricettori compresi nel territorio comunale. ove apprezzabili strumentalmente, - corredato dei dati, delle informazioni e della cartografia di localizzazione e identificazione di ciascun impianto fisso, in modo da consentire la correlazione tra ubicazione e caratteristiche radioelettriche degli stessi, ai fini di una esaustiva valutazione dei campi elettromagnetici a carico dei ricettori esposti.

Ai fini della predisposizione del catasto degli impianti esistenti, la cui redazione è propedeutica al Piano Annuale di Localizzazione, i gestori di tutti gli impianti, operanti nell'intervallo delle frequenze tra 100 KHz e 300 GHz, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento forniscono all'Amministrazione comunale la mappa completa degli impianti esistenti sul territorio comunale, corredata dalla documentazione di cui al successivo Capo III – Autorizzazioni del presente Regolamento (Artt. da 14 a 17).

L'amministrazione comunale scaduto il termine per la denuncia degli impianti procederà alla realizzazione, entro 30 giorni, di un catasto denominato "Catasto degli Impianti esistenti".

L'Amministrazione comunale aggiorna, ogni anno, il "Catasto degli Impianti esistenti" mentre i gestori degli impianti, sono tenuti a comunicare, entro 30 giorni, ogni variazione di proprietà degli stessi o le loro caratteristiche tecniche, nonché la loro chiusura ovvero la messa fuori servizio per periodi superiori a sei mesi.

CAPO III AUTORIZZAZIONI

Art. 14 – Autorizzazione

Qualsiasi installazione di impianti o loro riconfigurazione deve essere autorizzata dallo Sportello per le Attività Produttive del Comune di Fondi, in conformità alle norme vigenti, a quelle del presente regolamento, ad atti da esso previsti o comunque conseguenti ed al Piano annuale di localizzazione.

Il provvedimento di autorizzazione costituisce titolo abilitativo che assorbe quello edilizio.

Art. 15 – Procedimento autorizzatorio

1. La domanda per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente deve pervenire al S.U.A.P. e contestualmente all'ARPA, corredata degli elaborati di cui al successivo articolo del presente regolamento. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e delle finalità indicate, è sufficiente la denuncia di inizio attività.

2. I pareri degli altri enti competenti vengono richiesti, per le opportune valutazioni, direttamente dal Comune inviando ad essi copia dell'istanza ovvero della denuncia. Nel caso di motivato dissenso di uno degli enti interessati si procederà alla convocazione di una conferenza di servizi come previsto dall'art. 87 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n° 259.

3. Gli Uffici Comunali controlleranno la completezza della domanda ed entro quindici giorni dal ricevimento della stessa potranno richiedere, se necessaria, l'eventuale documentazione integrativa, dando comunicazione motivata al richiedente dell'eventuale mancanza di completezza o non conformità alle norme vigenti, a quelle del presente regolamento, ad atti da esso previsti o comunque conseguenti ed al Piano annuale di localizzazione.

4. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività si intendono accolte qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui il comma 2 del presente articolo, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

5. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, oppure dalla formazione del silenzio – assenso.

6. In caso di interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico l'autorizzazione viene rilasciata entro 30 giorni dal termine di scadenza del potere del Ministero dei beni culturali di annullare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

7. In caso di interventi interessanti immobili vincolati, o di particolare valore storico, architettonico e monumentale di cui al comma precedente, l'autorizzazione deve essere rilasciata entro 30 giorni dal parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici.

8. Prima della messa in funzione dell'impianto, il gestore comunica la fine dei lavori, attestando la conformità dello stesso al progetto già depositato all'ARPA ed autorizzato ai sensi dell' art. 14 del presente regolamento, tramite il deposito di una autocertificazione. L'ARPA effettuerà i controlli e le verifiche di competenza previsti dalla legge.

Art. 16 – Progettazione

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione, i gestori degli impianti di radiocomunicazione devono presentare al Comune la domanda accompagnata dalla documentazione di cui al comma 2 in almeno quattro copie. Nel caso in cui l'intervento interessi immobili vincolati, deve essere prevista una copia aggiuntiva per la Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici, mentre se l'intervento ricade in aree a vincolo paesaggistico le copie devono essere complessivamente sette.

2. La documentazione necessaria è la seguente:

a. Caratteristiche del sito e dell'impianto:

- progetto dell'impianto in scala 1/200 (con planimetria e prospetti delle installazioni a terra e in quota);
- inserimento fotografico da almeno quattro punti di vista, e comunque da punti di vista ritenuti più significativi ai fini di una adeguata valutazione sull'inserimento nel contesto urbanistico di riferimento, urbano ed extraurbano;
- altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione;
- carta altimetrica 1/5000 qualora necessaria;
- cartografia aggiornata in scala 1/2000, con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle loro aree di pertinenza in un raggio di 200 metri dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico);

- estratto del Piano Annuale di Localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile vigente;
- estratto del P.R.G. dell'area interessata;
- estratto catastale; Stralci C.T.R., C.T.C.; Stralci P.T.P.R., P.T.P., P.A.I., Vincolo Idrogeologico, Stralcio cartografie dei siti Z.P.S. e S.I.C.;
- titolo di disponibilità dell'immobile e legittimazione ad intervenire sull'immobile;

b. caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale

- banda di frequenza assegnata in trasmissione e in ricezione,
- scheda tecnica dell'impianto con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza del centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
- direzioni di puntamento rispetto al nord geografico, numero di trasmettitori e potenza in Watt dei canali per cella per ogni direzione di puntamento;
- diagrammi angolari di irradiazione verticale e orizzontale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno due gradi;
- relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;
- valutazione strumentale del fondo elettromagnetico, in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di irradiazione;
- valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni;
- dichiarazione del progettista abilitato resa ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale che assevera la conformità del progetto presentato oltre che a quanto disposto dal presente regolamento anche alle disposizioni delle vigenti normative. Inoltre, per antenne da installare su edifici:
 - planimetria della copertura dell'edificio in scala 1/100, corredata dei prospetti verticali nella medesima scala, e sezione significativa in scala 1/100 del tetto e dell'ultimo piano dell'edificio, con il posizionamento delle antenne, con specificazione delle destinazioni d'uso del piano immediatamente sottostante alla copertura;

Nel caso di impianti microcellulari dovrà essere prodotta, oltre a quanto previsto ai punti precedenti, la seguente documentazione riferita ad ogni sito:

- lunghezza sbraccio;
- inserimento fotografico;
- prospetti verticali in scala opportuna (1/50 o 1/100) con indicazione della presenza di eventuali portici;
- pianta in scala 1/100 riportante nel raggio di 20 metri dal trasmettitore le destinazioni d'uso dei luoghi in cui sia prevista la presenza prolungata di persone (abitazioni, negozi, bar con relative aree di ristoro all'aperto, edicole ecc.), dovendo la planimetria essere completata con l'indicazione delle distanze e delle altezze dei luoghi specificati;

- stime dei valori di campo generati in corrispondenza delle zone ritenute a permanenza prolungata in prossimità dell'antenna (interno edicola, negozi ed abitazioni, ecc.).

In particolare, per gli impianti previsti in ambiente interno deve essere presentata in scala adeguata (1/50 o 1/100) la pianta del/i locale/i interessato/i dalla/e installazione/i con indicato il punto ove viene collocato il trasmettitore, comprensiva dei locali confinanti (sezioni orizzontali e verticali).

c. titolo di disponibilità dell'immobile e legittimazione ad intervenire sull'immobile;

d. dichiarazione del progettista abilitato resa ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale che assevera la conformità del progetto presentato oltre che a quanto disposto dal presente regolamento anche alle disposizioni delle vigenti normative.

Segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto.

3. Il progetto deve indicare la presenza di impianti di diffusione radiotelevisiva nel raggio di 3 Km o di telefonia mobile nel raggio di 300 metri dalla Stazione Radio Base e da tutte le altre sorgenti di radiofrequenza di potenza superiore a 5 W nel raggio di 500 metri.

4. Gli impianti dovranno garantire, con la migliore e maggiore copertura possibile, un sistema di rete wireless, con accesso gratuito.

5. L'inizio dei lavori è subordinato alla preventiva autorizzazione scritta dell'Assessorato ai Lavori Pubblici, settore OO.LL.PP. di Latina e Provincia ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge 02/02/1974 n°64 e s.m.i. e dovrà essere comunicato con apposte le firme ed i relativi timbri del direttore dei lavori, dell'impresa esecutrice in segno di accettazione dell'incarico e munito di preventiva autorizzazione del Genio Civile di Latina per quanto attiene la legge antisismica.

Art. 17- Installazioni provvisorie

Possono essere rilasciate autorizzazioni all'installazione provvisorie di impianti, previo parere favorevole di tutti gli enti competenti, per un tempo non superiore a 180 giorni. Non possono essere rilasciate autorizzazioni all'installazione provvisoria di impianti su aree o immobili indicati come Ricettori sensibili e nelle relative Fasce territoriali in prossimità di ricettori sensibili

Gli impianti provvisori saranno ammessi :

o come soluzioni temporanee in occasione di manifestazioni, fiere, convegni ed in ogni caso in cui siano richieste maggiori possibilità di comunicazione e si preveda un sovraccarico sulle reti esistenti con possibili disservizi e penalizzazione degli utenti e dei gestori;

o come soluzioni temporanee in attesa della rilocalizzazione degli impianti ;

o in occasione di calamità naturali, per esigenze di pubblica sicurezza ed altre emergenze;

o in ogni altro caso in cui l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario, al fine di consentire agli operatori la possibilità di erogare il servizio e agli utenti di fruirne.

2. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui all'art. 23 del presente regolamento.

3. Gli impianti provvisori non devono in alcun caso superare i limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente e devono rispettare il principio di minimizzazione previsto dalla Legge Quadro n° 36/2001, dai relativi decreti di attuazione e dalle successive modifiche ed integrazioni, e dal presente regolamento.
4. La richiesta dovrà pervenire al S.U.A.P. corredata di tutto quanto previsto al precedente art. 16 del presente regolamento.
5. In ogni caso, al termine prefissato l'area di sedime deve essere ripristinata nelle condizioni precedenti. Il ripristino e/o la rimozione debbono essere garantiti mediante polizza fideiussoria ed atto unilaterale di impegno alla rimozione, senza nulla pretendere.
6. Decorsi i termini, la mancata rimozione degli impianti si configura come installazione non autorizzata, e comporta l'incameramento della cauzione, l'emissione di apposita ordinanza di rimozione, che è eseguita a cura e spese del gestore, o in ottemperanze a cura dell'ente comunale, e l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 25 del presente Regolamento.
7. Gli impianti di cui al presente articolo sono tenuti al rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al DPCM del 08 Luglio 2003 emanato in attuazione della Legge 36/2001 e devono rispettare il principio di minimizzazione previsto dalla L. 36/2001, dai relativi decreti di attuazione e dalle successive modifiche e integrazioni e non possono essere posizionati su aree o immobili indicati come Ricettori sensibili e nelle relative Fasce territoriali in prossimità di ricettori sensibili.
8. Sono fatti salvi le eventuali autorizzazioni e pareri previsti dal decreto legislativo n° 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e altri atti di assenso dovuti per legge.

Art. 18- Impianti di altri enti pubblici o a loro servizio

1. Tutti gli Enti pubblici diversi dal Comune, ivi comprese le Forze armate e le forze di Polizia o i gestori delle opere dedicate esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, che abbiano necessità di installare impianti di cui al comma 1 dell'art. 3 del presente Regolamento devono inviare allo Sportello Unico delle Attività produttive del Comune di Fondi, 90 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l'espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
2. In caso contrario valgono le procedure di cui al presente Regolamento.
3. In ogni caso resta invariato l'obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al DPCM del 08 Luglio 2003 emanato in attuazione della Legge 36/2001.
4. Detti impianti (con le finalità di cui al c.2) potranno pertanto essere autorizzati, previa acquisizione dei preventivi pareri sovra comunali necessari.

CAPO IV CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL TERRITORIO.

Art. 19 - Messa in funzione dell'impianto

1. Almeno 15 giorni prima dell'attivazione dell'impianto dovrà essere data comunicazione scritta al Comune e all'ARPA con indicazione dei dati di esercizio

- dell'impianto, per consentire l'aggiornamento del Catasto informatizzato di cui al precedente art. 13.
2. Successivamente alla prima attivazione, dovrà essere data comunicazione al Comune relativamente ad ogni modifica delle caratteristiche di esercizio dell'impianto, fermo restando l'attivazione delle procedure previste dal presente Regolamento.
 3. Occorre che sia prodotto il certificato di regolare esecuzione delle opere, la messa in funzione dell'impianto è subordinata alla presentazione da parte del direttore dei lavori di una dichiarazione di fine lavori, firmata ed autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la conformità e la corrispondenza dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.

Art. 20 – Garanzia degli adempimenti

Il gestore dell'impianto deve costituire, all'atto della presentazione del certificato di regolare esecuzione relativamente all'oggetto dell'autorizzazione o della denuncia di inizio di attività, a garanzia degli adempimenti e delle obbligazioni assunte, incluse le attività di controllo di cui al successivo articolo, una polizza fidejussoria a favore del Comune di importo stabilito dal responsabile dell'Area competente e, comunque, non inferiore ad € 10.000 (diecimila) di durata decennale.

Art. 21 – Impianti esistenti

1. Per gli impianti esistenti, legittimamente installati in virtù di precedenti disposizioni, è ammessa esclusivamente la manutenzione ordinaria, senza alcuna loro modifica. Ogni trasformazione è soggetta a nuovi titoli abilitanti.
2. Il Comune richiederà ai gestori degli impianti stessi ed al proprietario del suolo e/o dell'immobile sul quale insiste l'impianto un'autocertificazione attestante che l'impianto non supera i limiti e i valori previsti dalla vigente normativa, come pure le caratteristiche tecniche dell'impianto radiante stesso (tipo di antenna, potenza al connettore d'antenna, numero di canali, ecc.) comprese le misurazioni di fondo con impianto spento e funzionante.

Art. 22 – Risanamento degli impianti nelle aree sensibili

1. Gli impianti in essere al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento devono tendere a perseguire gli obiettivi di qualità e i criteri localizzativi previsti dai precedenti del presente regolamento.
2. A tale scopo il Comune, anche ricorrendo ad un percorso concertativo con i soggetti gestori, può prevedere la predisposizione di Progetti di riassetto e risanamento degli impianti esistenti.
3. Il Progetto di riassetto e risanamento degli impianti esistenti prevede le modificazioni, gli adeguamenti e le delocalizzazioni che si rendessero necessarie per ricondurre a conformità, rispetto ai divieti, indicazioni, obiettivi di qualità e criteri localizzativi del presente Regolamento, gli impianti installati eventualmente difformi, con priorità per gli impianti installati in prossimità dei ricettori sensibili.
4. A tal fine devono essere comunque garantite ai gestori interessati alternative localizzative e costruttive o tecnologiche che forniscano sufficienti garanzie di funzionalità ai fini della copertura del servizio.
5. Il Piano Annuale di Localizzazione, di cui all'art. 12 del presente Regolamento, può individuare gli impianti da sottoporre a Progetto di riassetto e risanamento, concordando con i gestori gli impianti fissi già esistenti da sottoporre ad interventi finalizzati a ridurne

l'impatto visivo, ambientale, o a ricondurne le emissioni entro i limiti di esposizione e gli obiettivi di qualità di cui al presente Regolamento.

6. L'autorizzazione dei programmi annuali delle installazioni di cui al precedente art. 11 è subordinata alla presentazione dei progetti di cui al presente articolo, e nel provvedimento verranno indicati i termini e le garanzie per l'adeguamento degli impianti ai suddetti progetti di riassetto e risanamento.

7. Gli impianti non adeguati al Progetto di riassetto e risanamento nei termini previsti dovranno essere disattivati.

Art. 23 – Attività di controllo

1. L'amministrazione Comunale nella persona del Sindaco, si riserva di far eseguire controlli ambientali, senza preavviso ai gestori, avvalendosi dell'ARPA dell'ASL, di tecnici specializzati nella materia, dall'ufficio preposto del Comune con proprie attrezzature, per verificare la rispondenza della conformità dell'impianto al progetto, alle condizioni e prescrizioni previste nell'atto amministrativo per l'impianto in esercizio, ed alla veridicità delle dichiarazioni, tramite misurazioni aggiornate del campo elettrico in base alle disposizioni legislative vigenti al momento della misura medesima e nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di qualità dettati dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente regolamento.

2. Le spese per gli accertamenti sono posti a carico del gestore. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di versamento delle spese sostenute, il Comune si rivarrà sulla somma garantita dalla polizza fidejussoria di cui al precedente articolo 20.

3. Nel caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, e di tutte le condizioni e prescrizioni previste dall'atto amministrativo per la realizzazione dell'impianto, verrà emessa ordinanza da parte del Responsabile del settore Ambiente del comune, per il ripristino delle condizioni prescritte entro il termine massimo di giorni 60 (sessanta).

4. Accertato, tramite il sistema di rilevamento di cui sopra, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'ARPA o altro ente delegato, verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera per l'adozione, a cura dell'ente locale, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione, compreso la disattivazione dell'impianto che crea l'emissione di campo elettromagnetico al di sopra dei limiti fissati dalla legislazione vigente.

5. Oltre agli specifici rilevamenti di cui al c.1 del presente articolo il comune esercita la sua attività di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare, attraverso l'installazione di una rete fissa di misuratori, forniti dai gestori degli impianti di telefonia mobile nella misura di n° 1 unità per ogni impianto realizzato o realizzando, di marca e modello prescelti dall'ente comunale.

6. I misuratori installati potranno anche monitorare ulteriori parametri ambientali, relativi all'inquinamento atmosferico.

7. La scelta della posizione dei misuratori sarà concordata dal GTV con i rappresentanti e dei comitati interessati.

8. I controlli dei suddetti misuratori saranno gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, attraverso l'ufficio Ambiente, al fine di monitorare in continuo, 24 ore su 24, i limiti e i valori di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e gli ulteriori parametri ambientali per i quali saranno stati predisposti i misuratori, i risultati di tali rilevazioni saranno pubblicati on-line sul sito web del Comune di Fondi.

Art. 24 – Educazione Ambientale

1. Il Comune promuove campagne di informazione ed educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico destinate ai cittadini, con particolare attenzione al mondo scolastico, eventualmente avvalendosi di esperti e/o di tecnici dall'ARPA o AUSL.
2. I costi di tali campagne sono finanziati con i proventi dei canoni di affitto ai gestori delle aree di proprietà pubblica.

Art. 25 - Sanzioni amministrative

1. Chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 14 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 30.000,00; in tal caso, l'amministrazione comunale ordina la cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto.
2. L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione Comunale è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 15.000,00. In tal caso, l'amministrazione comunale ordina la sospensione dell'autorizzazione fino all'ottemperanza delle prescrizioni stesse.
3. La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dà luogo all'irrogazione della sanzione amministrativa di € 30.000,00, alla revoca dell'autorizzazione rilasciata, all'immediata cessazione dell'attività.
4. Nel caso in cui si impedisca al personale incaricato dei controlli l'accesso agli impianti ovvero ai dati, alle informazioni e ai documenti richiesti per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, è irrogata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a € 10.000,00.
5. In caso di superamento dei limiti di emissione e degli obiettivi di qualità fissati dalla legislazione vigente e dal presente regolamento, viene applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 15 della Legge 22 febbraio 2001, n° 36; l'Amministrazione Comunale diffida il soggetto inadempiente all'immediata riconduzione entro i limiti e valori normativamente fissati.
6. In caso di recidiva l'importo della sanzione è raddoppiato; fatto salvo l'ordine di cessazione immediata dell'attività, nonché la revoca dell'autorizzazione rilasciata.
7. L'inadempimento, entro i termini previsti, degli obblighi di adeguamento degli impianti imposti da ordinanze comunali, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 15.000,00 a € 30.000,00.
8. In tal caso viene assegnato un nuovo termine, non superiore a 90 giorni, entro il quale l'obbligo previsto deve essere adempiuto.
9. In caso di inadempimento dopo tale ultimo termine, la sanzione di cui al comma 6 viene nuovamente comminata.
10. Nei casi previsti dal comma precedente, in caso di reiterata inadempienza, viene emanata ordinanza di cessazione immediata dell'attività, e viene revocata l'autorizzazione già rilasciata.
11. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le norme di cui alla Legge 16 gennaio 2003, n° 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", al D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.)", alla Legge 24 novembre 1981, n° 689 "Modifiche del sistema penale" e loro successive integrazioni e modificazioni, alla Legge 36/2001, relativi decreti di attuazione e del D.Lgs. 1° agosto 2003, n° 259 e s.m.i..

12. In riferimento alle sanzioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. 689/1981 e ss. mm. e ii.

Art. 26 – Obblighi del Gestore

1. E' posto a carico del gestore l'onere e la responsabilità di mantenere assolutamente interdetta l'accessibilità da parte della popolazione alle pertinenze dell'impianto, adottando a tal fine le misure e gli accorgimenti idonei. Qualora la zona di installazione non risultasse interdetta, la stazione dovrà essere immediatamente spenta con ordinanza del Sindaco, fino al ripristino delle opere di sconfinamento.
2. Comunicare all'Area competente del Comune e contestualmente all'ARPA ogni variazione relativa all'impianto che non comporti il rilascio di nuova autorizzazione e/o titolo abilitante;
3. Garantire la conservazione in buono stato dell'impianto e di tutte le sue pertinenze.
4. In caso di scadenza della concessione Ministeriale, e nel caso questa non venga rinnovata o l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società, il Gestore deve provvedere alla rimozione dell'impianto ed al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro 90 giorni dall'avvenuta scadenza.

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.

Le proposte relative al Programma Annuale delle installazioni di telefonia mobile di cui all'art.4 dovranno pervenire entro il 31 Agosto 2011.

Art. 28 - Norma di rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente si rinvia alla normativa vigente.

Art. 29 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(dott.ssa Maria Luigia Marino)

IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Francesco Loricchio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene affisso all'albo pretorio On-line di questo Comune Secondo le disposizioni legislative vigenti in materia

il 18 LUG. 2011

per restarvi 15 giorni ai sensi di legge

Addi 18 LUG. 2011

IL MESSO COMUNALE
di questo Comune di
Comune di Gordano
(Giovanna C. Nanni)

Il presente verbale è stato pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune Secondo le disposizioni legislative vigenti in materia

dal _____ al _____

e contro la stessa _____ sono stati presentati reclami

Addi _____

IL MESSO COMUNALE



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio e conformemente alle certificazioni del messo comunale:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

<input checked="" type="checkbox"/> E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del T.U. 267/2000	<input type="checkbox"/> E' stata pubblicata all'albo pretorio On-line di questo Comune a norma dell'art. 124 del T.U. 267/2000 per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ al _____
<p>Addi <u>18 LUG. 2011</u></p>	<input type="checkbox"/> E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio On-line di questo Comune, a norma dell'art. 134, comma 3° del T.U. 267/2000
<p>IL SEGRETARIO GENERALE</p>	Addi _____
<p>_____</p>	IL SEGRETARIO GENERALE



PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO
(art. 49 D.Lg.vo 267/2000)

Parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ing. Gianfranco Mariorenzi)

Gianfranco Mariorenzi